

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 171/A

Il Consiglio Federale

- tenuto conto di quanto deliberato in ordine alla modifica dell'art. 90, comma 4 delle N.O.I.F., riportata nel Comunicato Ufficiale n. 170/A del 26 maggio 2017;
- atteso che detta modifica comporta il necessario adeguamento al Manuale delle Licenze Nazionali pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 111/A del 3 febbraio 2017, nelle parti che regolano l'indicatore di Liquidità;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di modificare la lettera C) e la lettera G) del Titolo I), paragrafo I), del Comunicato Ufficiale n. 111/A del 3 febbraio 2017, con le parti evidenziate in corsivo nei testi allegati A) e B).

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

C) Le società devono, entro il termine del 12 giugno 2017, osservare il seguente adempimento:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non siano stati depositati in precedenza, i prospetti contenenti l'indicatore di Liquidità al 31 dicembre 2016, l'indicatore di Indebitamento e l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato calcolati secondo quanto previsto dall'art. 85, lett. A), paragrafo VIII, delle NOIF, sottoscritti dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico. *In alternativa ed, ai soli fini della verifica dell'indicatore di Liquidità, le società possono depositare nello stesso termine del 12 giugno 2017 il prospetto contenente l'indicatore di Liquidità al 31 marzo 2017, calcolato sulla base di una situazione patrimoniale intermedia a detta data, approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione ("limited review").*

L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2017/2018.

In caso di mancato rispetto dell'indicatore di Liquidità al 31 dicembre 2016 nella misura minima di **0,6**, rettificato dai crediti e debiti a breve termine derivanti dalla campagna trasferimenti invernale e dall'incremento delle disponibilità liquide per l'apporto di mezzi propri o, *nel caso di mancato rispetto della misura minima di 0,6 dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo 2017*, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata entro il **16 giugno 2017**.

Per le società che risulteranno neopromosse dalla Serie B alla Serie A, il termine del 12 giugno 2017 sopra indicato è differito al **26 giugno 2017**, ove il deposito dei prospetti contenenti gli indicatori di controllo non sia stato effettuato in precedenza, ed il termine del 16 giugno 2017 per la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. è differito al **30 giugno 2017**.

L'inosservanza del termine del 26 giugno 2017 da parte delle suddette società, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2017/2018.

L'indicatore di Indebitamento, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito in **1,5**, sarà utilizzato come indicatore correttivo al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità. L'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito in **0,8**, sarà utilizzato come indicatore correttivo al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità,

Qualora il valore di entrambi gli indicatori correttivi sia inferiore ai livelli-soglia stabiliti, l'eventuale carenza finanziaria sarà ridotta nella misura complessiva di 2/3. Tale riduzione si applicherà, in ogni caso, alle società neopromosse dalla Serie B alla Serie A e alle società che nelle precedenti tre stagioni sportive abbiano partecipato ad almeno un Campionato di Serie B.

Il ripianamento della eventuale carenza finanziaria potrà essere effettuato, entro il termine del **7 luglio 2017** ai fini del raggiungimento della misura minima dell'indicatore di Liquidità mediante le seguenti modalità:

- a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato;
- c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

G) Le società devono, entro il termine del 7 luglio 2017, osservare i seguenti adempimenti:

- 1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, ovvero dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2016, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva;
- 2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, di cui alla precedente lett. E), punto 2), esprima un giudizio negativo (*adverse opinion*), o contenga l'impossibilità ad esprimere un giudizio (*disclaimer of opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;
- 3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, di cui alla precedente lett. E), punto 2), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (*qualified except for opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale;
- 4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui alla precedente lett. E), punto 3), contenga l'impossibilità di giungere ad una conclusione (*disclaimer of conclusion*) o formuli una conclusione negativa (*adverse conclusion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;
- 5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui alla precedente lett. E), punto 3), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale;
- 6) *depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione, ove prevista, relativa agli adempimenti di cui alla precedente lett. C), punto 1), sub a), sub b) e sub c).*

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2017/2018.